

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SGHERRI, MINGOZZI e FERMARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1979

Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — Sono chiaramente comprensibili le ragioni che inducono ad apportare le modifiche proposte al testo della legge sulla caccia.

Le previsioni dei membri supplenti nella composizione del Comitato tecnico nazionale si rende opportuna per garantire e consentire la necessaria e continua operatività del Comitato. La previsione di membri supplenti è d'altro canto usuale nella tecnica

legislativa di disciplina della composizione di organi collegiali.

La seconda modifica proposta — il riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria anche alle guardie venatorie volontarie — vuole adeguare la legislazione in considerazione dell'identità dei compiti che svolgono i diversi agenti venatori (dipendenti o volontari).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per ciascun componente è nominato un supplente. In caso di assenza o di impedi-

mento dei componenti il Comitato tecnico nazionale, ne fanno le veci i supplenti ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 e le guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezioneistiche nazionali riconosciute, di cui al primo comma, esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria ».